

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dr. Maria Michela ACCARDO tel. 0647352149.

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'emanazione del provvedimento è necessaria per attuare la delega di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante "*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*", secondo i principi e i criteri direttivi afferenti alla revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, numeri da *1) a 9)* e *d)*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni d'interesse che disciplinano l'assetto strutturale ed organizzativo delle Forze armate sono contenute nel Codice dell'ordinamento militare (di seguito "codice"), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, in particolare agli articoli da 100 a 109 (per l'Esercito italiano), da 110 a 131 (per la Marina militare) e da 139 a 154 (per l'Aeronautica militare), nonché, in minima parte nel Testo unico dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento reca disposizioni che incidono in termini integrativi e modificativi sul decreto legislativo n. 66 del 2010, sull'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (modifica recata dell'articolo 10, comma 2 del provvedimento) e sul d.P.R. n. 90 del 2010 (modifica recata dell'articolo 10, comma 3 del provvedimento). Si rappresenta, altresì, che le modifiche recate al codice dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, consequenzialmente, comportano, in taluni casi, anche la necessità di intervenire in termini di adeguamento del livello normativo regolamentare, recato dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. n. 90 del 2010) per il perfezionamento delle quali si fa rinvio ad un prossimo intervento all'uopo dedicato, che sarà avviato subito dopo l'approvazione del presente schema di decreto legislativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto rispetta i principi costituzionali in materia.

- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
Le norme contenute nel testo disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
L'intervento integrativo sull'articolo 15 (inserimento del comma 2-bis) del codice, demanda la ripartizione tra le aree e gli uffici a un regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988, stabilendo i criteri generali di riferimento, volti a conseguire standardizzazione organizzativa, univocità decisionale, coordinamento tra le aree e meccanismi di controllo della qualità dei servizi erogati.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non risultano progetti di legge concernenti analoghe finalità all'esame del Parlamento.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
I contenuti del decreto rispettano le linee prevalenti della giurisprudenza. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente provvedimento.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non vi sono in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
Le disposizioni del provvedimento in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi comunitari.
- 13) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Nelle materie oggetto del decreto in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nelle materie oggetto del provvedimento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesi altri Stati membri dell'Unione Europea.

La specificità dei contenuti del decreto non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

La modifica apportata all'articolo 715 del codice discende dalla necessità di aggiornare la definizione del concetto di formazione che risulta non più conforme con l'attuale evoluzione della dottrina militare nello specifico settore. Pertanto, si è reputato opportuno rimodulare la citata definizione rendendola più aderente alla reale sfera di applicazione, così da chiarificarne l'interpretazione attraverso l'introduzione della distinzione fra attività formative iniziali e quelle addestrative che, invece, accompagnano il militare per l'intera permanenza in servizio, favorendo flessibilità di impiego e costanti aggiornamento e perfezionamento professionali.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimento normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa' ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi sulle vigenti disposizioni del Codice per mantenerne l'unitarietà rispetto alle materie trattate.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme contenute nel testo non prevedono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di riviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 (ovvero del provvedimento all'esame), il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento comporta adozione di provvedimenti attuativi. Al riguardo, si fa presente che con riferimento al programma di riorganizzazione recato dal presente provvedimento [indicato agli articoli 2188 *bis*) per l'Esercito, 2188 *ter*) per la Marina e 2188 *quater*) per l'Aeronautica], si è inteso mantenere come ordinario strumento attuativo dello stesso, quello del decreto ministeriale di cui all'articolo 10 comma 3 del codice (articolo che, normativamente già in via autonoma stabilmente conferisce all'Amministrazione militare la potestà ordinativa), rendendone obbligatoria l'esecuzione, secondo le modalità, la tipologia di interventi, la tempistica e per il conseguimento delle finalità in esso stesso (programma) indicati.

Il programma di razionalizzazione e riorganizzazione volto a conseguire la contrazione delle strutture ordinarie delle Forze armate non inferiore al 30 %, imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 244 del 2012, e riepilogato negli articoli 2188-*bis*, 2188-*ter* e 2188-*quater*, si realizza, più in particolare, attraverso l'adozione di varie tipologie di provvedimenti, di seguito indicati:

1) il complesso dei provvedimenti di riorganizzazione (di soppressione e riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate), incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, indicati nelle disposizioni transitorie introdotte al COM stesso per Esercito, Marina e Aeronautica, rispettivamente ai commi 1, lettere a) e b) degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), da adottarsi, del pari, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del COM, secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata;

2) dagli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente incidenti sulla struttura ordinativa recata da COM e TUOM, nonché gli altri provvedimenti di soppressione o riconfigurazione consequenziali all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, lettere a) e b) degli articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*), da attuare (sempre nell'arco del sessennio successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento) per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, espressamente richiamati ai commi 2 dei citati articoli 2188-*bis*), 2188-*ter*) e 2188-*quater*).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.